INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL LAVORO DI REVISORI E SINDACI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- QUADRO NORMATIVO
- PRASSI OPERATIVA
- AI COME STRUMENTO DEL REVISORE

L. 23.09.2025, n. 132 *- D.Lgs. 27.06.2026, n. 47 - Reg. (UE) n. 2024/1689 - Reg. (UE) n. 2026/1744*

L'impiego dell'AI generativa nelle professioni intellettuali è oggi disciplinato su più livelli: L. 132/2025 (art. 13), AI Act come modificato dal Digital Omnibus, D.Lgs. 47/2026 e indicazioni del CNDCEC e della FNC. L'articolo esamina la duplice posizione di revisori e sindaci, utilizzatori dell'AI nel proprio lavoro e vigilanti sul suo uso da parte della società controllata. Illustra altresì il limite funzionale (solo attività strumentali, giudizio professionale non delegabile) e l'obbligo di informare il destinatario della prestazione, i profili di riservatezza e di protezione dei dati, le linee guida di vigilanza del Collegio sindacale e le implicazioni dei principi ISA, con una mappa di usi, rischi e presidi e le indicazioni sulla documentazione nelle carte di lavoro.

SCHEMA DI SINTESI

DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI PRASSI, UTILIZZI PREVEDIBILI

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ⇨	• **La norma principale è costituita dalla L. 132/2025, che per le professioni intellettuali richiede che**: .. l'impiego dell'AI sia solo strumentale e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale; .. del suo utilizzo sia informato con linguaggio chiaro il cliente. • Devono essere tenute sempre ben presenti anche le disposizioni sugli obblighi di riservatezza e di segreto professionale previsti dal D.Lgs. 39/2010.
GUIDE CNDCEC E FNC (PIÙ RILEVANTI) ⇨	• **Collana "L'Aiuto Intelligente al Commercialista", 24.10.2025. L'Appendice D** contiene una clausola contrattuale tipo da inserire nei mandati per adempiere all'obbligo di informativa ai clienti previsto dall'art. 13 L. 132/2025. • Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sulla adozione dell'Intelligenza artificiale, 3.12.2025.
PRINCIPI ISA ⇨	• Non è prevista a breve l'emanazione di alcun nuovo principio dedicato all'AI. • L'utilizzo dell'AI dovrà quindi essere regolato dai vari principi ISA vigenti.
UTILIZZI PREVEDIBILI PER L'ORGANO DI CONTROLLO ⇨	• **Vigilanza su**: .. gestione strategica della transizione; .. valutazione strategica dell'AI; .. governance; .. gestione rischi; .. conformità normativa.
UTILIZZI PREVEDIBILI PER IL REVISORE ⇨	• Analisi delle scritture contabili. • Lettura di documenti, riformulazione, traduzione, impaginazione. • Ricerca normativa e tecnica. • Redazione. • Verifica dell'informativa. • Procedure analitiche. • Elaborazione delle carte di lavoro.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.11.2026
Riproduzione vietata

NOVITÀ

vigilanza

QUADRO NORMATIVO

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Fornitori e deployer**
  - **L'AI Act [Regolamento (UE) n. 2024/1689]**, come modificato dal Digital Omnibus, distingue i **fornitori** (chi sviluppa e immette sul mercato un sistema) dai **deployer** (qualsiasi persona fisica o giuridica che lo utilizza sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale). Uno studio o una società di revisione che usa un assistente generativo è, di regola, un deployer.
- **Obblighi rilevanti**
  - **Gli obblighi rilevanti per il professionista sono oggi 3**:
    - **alfabetizzazione in materia di AI (art. 4)**. Impone a fornitori e deployer di adottare misure per garantire un livello sufficiente di competenza del personale che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di AI. Il Digital Omnibus ha mantenuto l'obbligo, attenuandone la portata;
    - **trasparenza (art. 50)**. Si prevedono obblighi di trasparenza per fornitori e deployer per determinati sistemi di AI (ad esempio interazione diretta con persone fisiche);
    - **sistemi ad alto rischio**. Per quelli dell'Allegato III (tra cui valutazione del merito creditizio e selezione del personale) gli obblighi slittano al 2.12.2027; per quelli integrati in prodotti regolati (Allegato I) al 2.08.2028.

Per il revisore e il sindaco societario l'alto rischio interessa soprattutto **i clienti e le società controllate**: un'impresa che utilizza sistemi di AI per selezionare il personale o valutare l'affidabilità creditizia dei clienti sarà deployer di un sistema ad alto rischio, con obblighi di sorveglianza umana, conservazione dei log e informativa. È un tema di adeguatezza degli assetti, non solo di compliance.

NORMATIVA NAZIONALE

- **Professioni intellettuali**
  - La **L. 23.09.2025, n. 132 (G.U. 25.09.2025, n. 223)**, in vigore dal 10.10.2025, **dedica l'art. 13 alle professioni intellettuali, disponendo che**:
    1. l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera;
    2. per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
- **Regole**
  - **La norma contiene quindi 2 regole**:
    - **limite funzionale**. L'AI può svolgere solo attività strumentali e di supporto e il lavoro intellettuale deve restare prevalente. Per il revisore la conseguenza è immediata: il giudizio sul bilancio [(ISA Italia) 700] è l'espressione per eccellenza del giudizio professionale [(ISA Italia) 200] e non può essere delegato. Lo stesso vale per le valutazioni del sindaco sull'adeguatezza degli assetti o sulla corretta amministrazione. Sono invece "attività strumentali" la ricerca documentale, la sintesi di documenti, l'estrazione di dati, la predisposizione di bozze, l'analisi di grandi volumi di registrazioni contabili, purché l'output sia verificato. Il confine non è sempre netto: una procedura analitica eseguita da un algoritmo che seleziona le registrazioni anomale incide sulla natura e sull'estensione delle procedure di revisione. Il criterio più solido per operare la distinzione è chiedersi come si raggiunge la conclusione: se il professionista valuta l'output e decide, l'uso resta strumentale;
    - **obbligo informativo**. Il professionista deve comunicare al destinatario della prestazione quali sistemi di AI utilizza. La legge non prescrive la forma scritta né prevede una sanzione specifica in caso di inosservanza dell'obbligo, ma la forma scritta è la più idonea a provare l'adempimento e la violazione può assumere rilievo deontologico e sul piano della responsabilità contrattuale.
- **Guida operativa**
  - **Il CNDCEC e la FNC, con la Guida operativa "L'aiuto intelligente al commercialista", del 24.10.2025**, hanno riportato nell'Appendice D un esempio di clausola contrattuale tipo che prevede: uso dell'AI con finalità esclusivamente ausiliarie; responsabilità e controllo umano effettivo in capo al professionista; trattamento dei dati conforme al GDPR e all'AI Act, esclusione di decisioni automatizzate; su richiesta del cliente, fornire informazioni di dettaglio sugli strumenti e sulle misure di sicurezza adottate; diritto del cliente, da esercitarsi con richiesta espressa e motivata, di opporsi all'uso dell'AI nello svolgimento dell'incarico.

Aggiornato al 19.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

QUESTIONI SPECIFICHE PER REVISORI E SINDACI

- **Chi è il "cliente" nella revisione legale?**
  - L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, e la relazione è destinata ai soci e ai terzi.
  - Il destinatario della prestazione è pertanto la società: l'informativa trova la sua sede naturale nella proposta di servizi e nella lettera d'incarico (ISA Italia) 210, dove già si descrivono natura e modalità del lavoro. È opportuno che la proposta motivata dell'organo di controllo ne dia atto.
- **L'art. 13 si applica al sindaco?**
  - Il sindaco è componente di un organo sociale e il suo rapporto con la società ha natura discussa (organica più che di prestazione d'opera).
  - La soluzione prudente è dare atto dell'eventuale uso di strumenti di AI nel verbale di insediamento o in una comunicazione all'organo amministrativo, indicando le cautele adottate sulla riservatezza. L'adempimento è poco impegnativo e la trasparenza rafforza la posizione del sindaco.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

- **Riservatezza e segreto professionale**
  Art. 9-bis D.Lgs. 39/2010
  - Inserire dati del cliente in un servizio di AI generalista, con un account personale o senza garanzie contrattuali, può costituire una comunicazione a terzi non autorizzata. È il rischio più concreto e più sottovalutato.
- **Organizzazione interna e del lavoro**
  Artt. 10-ter e 10-quater D.Lgs. 39/2010
  - Sono necessari procedure e sistemi idonei a garantire la qualità e la sicurezza dei dati si estendono agli strumenti di AI.
- **GDPR**
  - Il revisore tratta dati personali (dipendenti, clienti e fornitori della società) in qualità di titolare autonomo; occorrono un accordo sul trattamento con il fornitore dello strumento, verifiche sui trasferimenti extra-UE, minimizzazione dei dati e, per i trattamenti a rischio elevato, la DPIA. Le decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati (art. 22) devono essere escluse.
- **Società quotate**
  - L'inserimento di informazioni privilegiate in strumenti esterni pone un problema di comunicazione illecita ai sensi del Regolamento Market Abuse, rilevante anche per i sindaci.

PRASSI OPERATIVA

FUNZIONI DEL CNDCEC E FNC

- Il CNDCEC e la FNC fin dal 2023 hanno organizzato convegni e corsi di studio, con lezioni teoriche e pratiche e condotto studi e ricerche per introdurre i concetti di intelligenza artificiale generativa e le sue applicazioni nello studio del commercialista. Diverse guide e convegni si sono focalizzati sull'impiego dell'AI nello svolgimento di particolari attività, come la raccolta dei dati per il report di sostenibilità, gli accertamenti tributari, la carbon accounting. Altre hanno uno spettro più ampio e sono di interesse per la generalità delle attività dei commercialisti.

Tavola n. 1 — **Principali guide e convegni organizzati sull'AI**

Documento	Data	Punti da segnalare
Collana "L'aiuto intelligente al commercialista" (Informativa n. 156/2025)	24.10.2025	• Modello di policy interna utilizzo AI; figura del Responsabile AI; DPIA (GDPR) e FRIA (AI Act); gli output generati dall'AI devono essere sempre verificati da un professionista prima dell'utilizzo; attività formative periodiche obbligatorie per tutti i collaboratori sull'uso consapevole dell'AI, sulla protezione dei dati e sui rischi connessi (bias, opacità, cybersecurity); audit periodici (almeno annuali o semestrali). • Appendice D - Clausola contrattuale tipo per l'informativa ai clienti da inserire nei mandati per adempiere all'art. 13 L. 132/2025.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.11.2026
Riproduzione vietata

Tavola n. 1 (segue) **Principali guide e convegni organizzati sull'AI**

<table>
<tr><th>Documento</th><th>Data</th><th>Punti da segnalare</th></tr>
<tr><td>Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sulla adozione dell'Intelligenza artificiale (CNDCEC-FNC)</td><td>3.12.2025</td><td>
• Il documento fornisce raccomandazioni di carattere orientativo (e non prescrittivo) per aiutare l'organo di controllo nelle sue attività di vigilanza, focalizzandole in particolare su 6 aree, per le quali riporta casi d'uso esemplificativi:
<table>
<tr><th>Area</th><th>Domande utili per l'organo di controllo</th></tr>
<tr><td>1. Gestione strategica della transizione</td><td>Esiste un indirizzo deliberato dall'organo amministrativo? Con quali obiettivi e risorse?</td></tr>
<tr><td>2. Valutazione strategica dell'AI</td><td>Le decisioni sono informate (analisi costi-benefici, alternative, competenze disponibili)?</td></tr>
<tr><td>3. Governance interna</td><td>Chi è responsabile? Esistono una policy, un inventario dei sistemi in uso, flussi informativi verso il consiglio?</td></tr>
<tr><td>4. Gestione dei rischi</td><td>I rischi dell'AI (errori, bias, dati, continuità, fornitori) sono mappati nel sistema di gestione dei rischi? Come si controlla la Shadow AI?</td></tr>
<tr><td>5. Conformità normativa</td><td>La società ha qualificato il proprio ruolo (fornitore o deployer)? Ha individuato eventuali sistemi ad alto rischio (personale, credito) in vista del 2.12.2027? Adempie all'alfabetizzazione del personale e al GDPR?</td></tr>
<tr><td>6. Uso dell'AI da parte degli organi sociali</td><td>Il consiglio usa strumenti di AI nelle proprie decisioni? Con quali cautele?</td></tr>
</table>
• Il 6° capitolo, dedicato all'utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance, esamina gli ambiti nei quali l'AI può supportare le funzioni degli organi societari. Il § 6.4 si sofferma sull'utilizzo dell'AI da parte dello stesso organo di controllo e segnala come tale strumento possa rappresentare un supporto significativo all'attività di vigilanza, ad es. per sintesi del materiale consiliare, analisi documentale, l'individuazione di anomalie contabili, il monitoraggio di informazioni pubbliche o di flussi informativi, confronto tra esercizi, preparazione di verbali. Particolari cautele da osservare nell'impiego concernono:
.. riservatezza: i sindaci hanno accesso a informazioni non pubbliche, talora privilegiate; strumenti generalisti non contrattualizzati sono da escludere;
.. collegialità e responsabilità personale: le valutazioni del collegio sono collegiali e ogni sindaco risponde secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 2407 c.c.). Un'analisi prodotta con l'AI da un componente va condivisa come tale con gli altri, che devono poterla verificare.
</td></tr>
</table>

PRINCIPI ISA E GESTIONE DELLA QUALITÀ

• Non esiste un principio dedicato all'AI e lo IAASB ha scelto, a dicembre 2025, di non crearne uno: **le regole devono essere ricavate dai principi vigenti**, che sono "tecnologicamente neutrali". I principi (ISQM Italia) 1 e (ISA Italia) 220, sono stati comunque indicati dallo stesso IAASB come base di riferimento per l'uso dell'AI.

AI COME STRUMENTO DEL REVISORE

USI, RISCHI E PRESIDI

• Occorre distinguere tra strumenti deterministici di analisi dei dati (regole, algoritmi statistici, machine learning addestrato su dati strutturati) e AI generativa (modelli linguistici che producono testo). I primi sono in uso da anni e pongono soprattutto problemi di validazione; la seconda introduce rischi nuovi: non determinismo (la stessa domanda può dare risposte diverse), allucinazioni, difficoltà di spiegare il percorso logico.

Aggiornato al 19.11.2026 Centro Studi Castelli S.r.l.
Riproduzione vietata

Tavola n. 2 **Attività del revisore dove si può utilizzare l'intelligenza artificiale**

Attività	Esempi	Rischio principale	Presidio
Analisi delle scritture contabili	Test sull'intera popolazione, individuazione di registrazioni anomale (ISA Italia) 240.	Parametri errati; falsa sicurezza da copertura totale.	Documentare criteri e soglie; quadratura della popolazione con la contabilità; valutazione delle anomalie.
Lettura di documenti	Sintesi di contratti, verbali, finanziamenti; estrazione di clausole (covenant, garanzie, change of control).	Omissioni e allucinazioni.	Riconduzione di ogni informazione rilevante al documento sorgente, con riferimento a pagina o clausola.
Ricerca normativa e tecnica	Trattamento contabile OIC, interpretazione di una norma.	Fonti inesistenti o superate.	Verifica sulla fonte primaria; non citare mai una fonte non letta.
Redazione	Bozze di memorandum, lettere, comunicazioni alla governance.	Testi plausibili ma generici o errati.	Riesame sostanziale; responsabilità di chi firma.
Verifica dell'informativa	Confronto bilancio-nota integrativa con checklist; coerenza tra prospetti.	Falsi negativi.	Uso come controllo aggiuntivo, non sostitutivo.
Procedure analitiche	Previsioni, confronti con dati di settore.	Dati esterni non attendibili.	Valutazione della fonte (ISA Italia) 520.

CARTE DI LAVORO DEL REVISORE

- È il punto di maggiore utilità pratica. **Il principio (ISA Italia) 230** non richiede di documentare ogni interazione con uno strumento di AI, ma di consentire a un revisore esperto di comprendere che cosa è stato fatto e su quali basi si fondano le conclusioni. Ne deriva un approccio proporzionato, coerente con l'impostazione del **Financial Reporting Council (guida AI in audit, giugno 2025)**. Secondo le prime linee guida del FRC sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle revisioni contabili la documentazione è necessaria quando l'AI contribuisce agli elementi probativi o alle conclusioni; non lo è per usi meramente redazionali o di ricerca preliminare, poi verificati sulla fonte.

- **Una carta di lavoro tipo per le procedure svolte con l'AI potrebbe contenere**:
  1. scopo e asserzioni interessate;
  2. strumento, fornitore, versione, condizioni contrattuali sui dati;
  3. dati in input e loro provenienza;
  4. istruzioni essenziali fornite allo strumento;
  5. output conservato;
  6. verifica umana: che cosa, da chi, con quale estensione;
  7. eccezioni ed errori dello strumento rilevati;
  8. conclusione professionale, firmata.
- Il punto 7 è spesso trascurato ma prezioso: documentare gli errori intercettati dimostra che la supervisione è effettiva.

Tavola n. 3 **Intelligenza artificiale e documentazione necessaria**

Uso dell'AI	Livello di documentazione suggerito
Supporto redazionale (riformulazione, traduzione, impaginazione).	Nessuna documentazione specifica; resta la responsabilità sul contenuto.
Ricerca preliminare, poi verificata su fonti primarie.	Documentare la fonte primaria consultata, non la ricerca con l'AI.
Estrazione o sintesi di dati da documenti usata nelle procedure.	Strumento e versione; documenti elaborati; output conservato; verifica a campione o integrale sulle fonti; esito della verifica e nome di chi l'ha svolta.
Procedura di revisione eseguita con uno strumento di AI (es. test sulle scritture contabili).	Obiettivo della procedura; strumento e configurazione (criteri, soglie, parametri); popolazione e sua completezza; risultati; trattamento delle eccezioni; valutazione dell'attendibilità dello strumento; conclusioni.

Centro Studi Castelli S.r.l. Aggiornato al 19.11.2026
Riproduzione vietata